



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONE

Via Ronca 11 - 83047 **LIONI** (AV)
con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di **Teora** (AV)
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: www.iclioni.edu.it

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria Scuola secondaria 1° grado Scuola dell'Infanzia, primaria e sec. 1°	Via Ronca 11 Via Ronca 20 Largo Europa 10	83047 Lioni (AV) 83047 Lioni (AV) 83056 Teora (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275 Tel. 082742015 Tel. 082751077
--	---	--	---

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONE"-LIONI
Prot. 000512 del 11/01/2025
I-1 (Uscita)

CIRCOLARE N. 242

- Al personale docente I.C. "N. Iannaccone"
- Alle famiglie
- Agli studenti
- Al personale ATA
- All'utenza esterna
- Al sito della scuola www.iclioni.edu.it
- Bacheca Argo
- Agli ATTI

Sorveglianza sul DIVIETO DI FUMO nelle istituzioni Scolastiche

1. OGGETTO

La presente circolare ha per oggetto l'attuazione, nell'I.C. "N. Iannaccone" Lioni (AV), della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ..." e conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza nell'I.C. "N. Iannaccone" di Lioni e Teora (AV). È inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche "anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

Nei luoghi in cui vige il divieto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo.

3. DOCUMENTI E RESPONSABILITÀ

Copia del presente regolamento verrà esposta all'albo/sito web della scuola.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Costituzione Italiana, articolo 32;
- , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 05 dicembre 1975

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-12-05&atto.codiceRedazionale=075U0584&elenco30giorni=false

- LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 «*Modifiche al sistema penale*» cosiddetta Legge di depenalizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 329 del 30 novembre 1981, Supplemento Ordinario

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/11/30/081U0689/sg>

- LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001 – Supplemento Ordinario n. 285.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/01/30/02A01012/sg>

- LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 – Supplemento Ordinario n. 5

<https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/legge-16-gennaio-2003-n-3.html>

[Fai clic per accedere a art51.pdf](#)

- LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 173

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/11/15/003G0333/sg>

- LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 306 del 31 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 192

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/12/31/004G0342/sg>

- LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2013

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/11/13G00172/sg>

LEGGE n. 28 dicembre 2015, n. 221 «*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg>

- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 «*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*»

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 – Supplemento Ordinario n. 233

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-31&atto.codiceRedazionale=099G0583&elenco30giorni=false

- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 09 maggio 2001, Supplemento Ordinario n. 112

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg>

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 108

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg>

- DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6 «*Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sg>

- DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 «*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 12 settembre 2013
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/sg>
- DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1995 «*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 1996

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-01-15&atto.codiceRedazionale=096A0173&elenco30giorni=false

- ATTI DI INTESA Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- CIRCOLARE MINISTERIALE n. 69 del 05 ottobre 1976, applicazione della Legge n. 584 del 11 novembre 1975
- CIRCOLARE 28 marzo 2001 n. 4 Ministero della Sanità “*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*”

https://www.iss.it/documents/20126/2225077/Circolare_28_marzo_2001.pdf/bc8056cc-c7ec-f956-dfd1-e80b3c86f40c?t=1575722545829

- CIRCOLARE 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute

[Fai clic per accedere a divieto fumo.pdf](#)

- CIRCOLARE n. 2/SAN/2005 del 14 gennaio 2005 “*Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*”;
- CIRCOLARE n. 2/SAN/2005 del 25 gennaio 2005 “*Indicazioni operative per l’applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*”
- C.C.N.L. del 29.11.2007 “*Comparto Scuola*”

5. FINALITÀ

Il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche ha una valenza strategica, pedagogica, didattica, formativa oltre ad avere anche molteplici finalità di prevenzione e protezione della salute degli allievi come di seguito riportato:

- tutela da ogni punto di vista la salute delle studentesse e gli studenti che frequentano l’Istituto, ma anche di tutto il personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) e non solo, in definitiva di tutti gli utenti, interni ed esterni, dell’Istituzione scolastica;
- prevenzione del “*vizio*” del fumo;
- incoraggiamento ad assumere comportamenti e stili di vita salutari;
- garantire un ambiente scolastico del tutto conforme alla normativa in vigore in materia e in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- protezione dei non fumatori dai potenziali danni arrecati dall’inalazione del fumo passivo;
- promozione di iniziative formative, informative ed educative sul tema della prevenzione al tabagismo;
- promozione di sinergie e alleanze educative con le famiglie e il territorio, condividendo contestualmente con genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale, gli affidatari o, ancora, i tutori) e gli Enti locali, obiettivi, strategie e azioni mirate alla sensibilizzazione e all’informazione;
- rispetto della persona e della legalità che faciliti nei discendenti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- promozione di una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative educative sul tema, opportunamente integrate nel PTOF;
- riflessioni sull’importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;
- piena visibilità alla politica scolastica sul fumo adottata.

6. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola ed alla irrogazione di sanzioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e sono di seguito riportati:

- ins.te Del Buono Maria (Scuola dell'Infanzia di Lioni)
- ins.te ins.te Zerella Lucia (Scuola Primaria di Lioni)
- prof.ssa Montano Gerardina (Scuola Secondaria di 1° Grado di Lioni)
- ins.te Corvino Filomena – prof. Astolfi Luisa (Plesso di Teora)

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e divulgativi, da collocarsi all'interno dell'Istituzione scolastica, in posizione ben visibile a tutti e nei luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sul rispetto e osservanza del divieto;
- contestare immediatamente le infrazioni verbalizzando il tutto su apposita modulistica predisposta;
- notificare, direttamente o per tramite del Dirigente scolastico o in sua assenza del suo delegato, la trasgressione commessa alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO HA COMUNQUE L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO E, NEL CASO, DI SEGNALARE AI PREPOSTI LE VIOLAZIONI. IL PERSONALE CHE VENGA MENO AL PROPRIO DOVERE DI VIGILARE POTRÀ ESSERE SANZIONATO DISCIPLINARMENTE.

7. SANZIONI

Come espressamente previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 «*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*», modificata a sua volta dall'art. 52 comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 189 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 96 del Decreto Legislativo 507/1999 (la citata normativa è consultabile e scaricabile in bibliografia), tutti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma minima di €. 27,50 fino ad un massimo di €. 275,00, oltre a costituire comportamento rilevante sul piano disciplinare con conseguente sanzione disciplinare comminabile sia per le studentesse e gli studenti sia per dipendenti a seguito della contestazione degli addebiti.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età:

- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione: da € 220,00 a € 2.200,00.

Per le studentesse e gli studenti, sorpresi a fumare all'interno dell'Istituto, si procederà come da prassi, a notificare immediatamente, senza indugio, ai genitori /o agli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora ai tutori e/o affidatari, l'infrazione commessa della norma. Infatti ai sensi dell'art. 2 della Legge 689/81: «*Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*»

A norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981 n. 689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

I dipendenti della scuola che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, verranno sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti. Allo stesso modo anche gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore della azione commessa, irrogabile secondo procedura prevista nel Regolamento di Istituto.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini/e fino ad anni dodici di età. In questo caso la sanzione partirà da un minimo di €. 55,00 fino ad un massimo di €. 550,00.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione, non fanno rispettare le disposizioni, sono a loro volta soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da un minimo di €. 200,00 fino ad un massimo di €. 2.000,00.

Nel caso in cui una studentessa o uno degli studenti, frequentante l'Istituzione scolastica fosse sorpreso/a ad introdurre illecitamente e/o a commerciare e trafficare, all'interno dell'Istituto scolastico, sostanze assolutamente vietate dalla normativa, si procederà senza indugio, oltre alla sospensione dalla attività didattica, alla immediata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e/o alle forze di polizia).

8. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I. C. “N. Iannaccone” Lioni (AV), verbale N. ____ del ____);

B. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

preposti dovranno necessariamente procedere a notificare immediatamente, senza indugio, l'infrazione della norma, contestando al trasgressore la violazione della normativa antifumo.

Essi dovranno, dunque:

- redigere il verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica appositamente fornita dall'Amministrazione scolastica, con numerazione progressiva. Ad ogni preposto verrà consegnato una propria numerazione;
- identificare il trasgressore; se non lo si conosce personalmente si richiederà di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, es. carta di identità, patente etc.
- prendere nota delle esatte generalità e l'indirizzo di residenza, da trascrivere a verbale;
- nel caso in cui il trasgressore dovesse rifiutarsi a fornire le generalità e non collaborare allontanandosi, si deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni oculari disponibili; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*;

- individuare l'ammenda da comminare e irrogare;
- consegnare al trasgressore (facendolo firmare per presa conoscenza) una copia del verbale di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino postale di versamento delle somme o delle alternative procedure sopra illustrate;
- nel caso in cui il trasgressore sia identificato e conosciuto e si rifiuti comunque di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*;
- consegnare la seconda/terza copia all'Ufficio di segreteria scolastica che apportheranno i timbri della struttura.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, come nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di farsi identificare fornendo le proprie generalità, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione delle Autorità preposte all'osservanza del divieto.

La segreteria scolastica tratterà una copia conservandola agli atti, mentre trasmetterà la terza copia alla Prefettura per i relativi adempimenti. Decorsi i termini di 60 giorni per il pagamento della multa, l'Istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, Autorità competente, per le successive iniziative di riscossione forzata.

Il verbale potrà essere consegnato a mano, annotando in calce l'avvenuta consegna o, in alternativa, l'Istituto scolastico potrà prevedere la spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio/residenza del trasgressore tramite raccomandata A/R o analoga ed equipollente forma di notifica (anche per Posta Elettronica Certificata qualora si conosca l'indirizzo), il cui importo delle spese di spedizione gli sarà addebitato, aggiungendolo alla sanzione da pagare. Le Istituzioni scolastiche richiedono esclusivamente il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica, come da procedura sopra descritta.

Si rammenta che, una volta accertata l'infrazione, irrogata la sanzione (multa) e compilato il verbale, l'unica Autorità amministrativa competente a ricevere scritti e memorie difensive, entro il termine perentorio di giorni 30 dall'avvenuta notifica, è il Prefetto. Eventuali ricorsi e rimostranze, pertanto, potranno essere depositati all'ufficio protocollo della Prefettura. Il trasgressore, in alternativa, può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Giova evidenziare che a tutto il personale e agli studenti, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n 28 dicembre 2015, n. 221 *«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»* pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta *“green economy”*, ha introdotto il divieto di *“abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”* con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

9. CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO FUMO

Nel caso in cui l'istituzione scolastica abbia attuato un'adeguata formazione contro il tabagismo, un sistema di vigilanza (nomina preposti) e di informazione (cartelli) il personale scolastico e l'utenza responsabili dell'illecito dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata.

Parimenti i genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovrà far fronte alla sanzione amministrativa irrogata.

Al docente che dovesse abbandonare l'aula per fumare durante l'orario di servizio sarà contestato anche l'abbandono del posto di lavoro e l'aculpa in vigilando: *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”*A integrazione, si legge nell'art. 2047: *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”*

10. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); Il verbale è sempre in duplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Allegato:

- Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gerardo Cipriano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. IANNACCONE



Via Ronca 11 - 83047 **LIONI** (AV)
con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di **Teora** (AV)
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: www.iclioni.edu.it

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria Scuola secondaria 1° grado Scuola dell'Infanzia, primaria e sec. 1°	Via Ronca 11 Via Ronca 20 Largo Europa 10	83047 Lioni (AV) 83047 Lioni (AV) 83056 Teora (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275 Tel. 082742015 Tel. 082751077
--	---	--	---

Prot _____

del

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Verbale n. ____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
il _____

sottoscritto _____ incaricato dal dirigente scolastico

dell'I.C. "N. Iannaccone" di Lioni (AV) all'espletamento dei compiti previsti dalla Circolare sul divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell'I.C. "N. Iannaccone" (AV) ha accertato che il Sig./ra _____ nato/a il _____ a _____

e residente a _____ in Via _____

ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo della legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 e ss.mm.ii. in quanto fumava nei locali della scuola o nelle aree di pertinenza della stessa e precisamente _____.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il trasgressore

Il verbalizzante

NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ il sottoscritto _____ ha notificato il presente verbale al Sig./ra _____, mediante consegna di copia della presente in proprie mani.

Il trasgressore

Il verbalizzante



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. IANNACCONE

Via Ronca 11 - 83047 **LIONI** (AV)
con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di **Teora** (AV)
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: www.iclioni.edu.it

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria Scuola secondaria 1° grado Scuola dell'Infanzia, primaria e sec. 1°	Via Ronca 11 Via Ronca 20 Largo Europa 10	83047 Lioni (AV) 83047 Lioni (AV) 83056 Teora (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275 Tel. 082742015 Tel. 082751077
--	---	--	---

SANZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Sanzione amministrativa da euro 27,50 a euro 275,00. **Sanzione applicata € _____**

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

A norma dell'art. 16 della legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, tra il 16° ed il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima se più conveniente, per la violazione commessa.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T.
- Presso la tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla concessionaria Servizi Riscossione Tributi.
- Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione all' I.C. "N. Iannaccone" di Lioni (AV), inviando copia a mezzo mail (avic86000t@istruzione.it) della ricevuta di pagamento, per evitare l'inoltro alla Prefettura di Avellino del rapporto di mancato pagamento.

Autorità competente a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica: Prefetto.

Lioni, Teora _____

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gerardo Cipriano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa